

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIANQUINTO, RENDA, FABIANI, VENANZI, ROMANO, BERTOLI, BONAZZOLA RUHL Valeria, PIRASTU, BORSARI e LI CAUSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1969

Norme per una sperimentazione creativa di una nuova « Biennale » di Venezia

ONOREVOLI SENATORI. — Le lotte contestative esplose nella scorsa estate a Venezia soprattutto nei giorni inaugurali della esposizione d'arte figurativa e della mostra internazionale d'arte cinematografica, che ebbero grande e profonda ripercussione in tutto il mondo culturale e democratico italiano ed internazionale, rivelarono che la « Biennale » è una struttura ormai morta.

Non si tratta pertanto di rianimarla con un nuovo statuto « democratico » da sostituirsi a quello autoritario e fascista ancora vigente, come pur sembrava (occorre senz'altro e autocriticamente riconoscerlo) sino alla fine della passata legislatura. Non è più questione di confronti tra diversi tipi e forme di ordinamenti statutari.

La contestazione del 1968 in realtà seppe una struttura che era viva solo in apparenza. E le cerimonie ufficiali svoltesi fra le proteste clamorose e le controinaugurazioni di espositori, critici, artisti, studenti, operai ed operatori culturali, furono soltanto celebrazioni funebri protette da un esercito di polizia armatissima proveniente

da ogni parte d'Italia, che trasformò la piazza S. Marco in campo di scontri violenti e senza gloria, e i famosi giardini napoleonici in munitissimi bivacchi di guerra.

Si tratta ora di creare una permanente struttura culturale democratica, con sede in Venezia, interamente nuova nei contenuti e nelle forme, aperta a tutte le forze di reale rinnovamento della cultura e della società.

Il comune di Venezia sotto la spinta degli avvenimenti convocò a metà novembre un convegno sulla Biennale. La relazione dell'ufficio di presidenza ricorda che « la battaglia fin qui svolta fu per un adeguamento dello statuto alle esigenze del nuovo clima democratico e culturale del dopoguerra attraverso una sostanziale modifica del consiglio di amministrazione... che da organismo burocratico si doveva trasformare in consiglio direttivo, cioè in organismo di uomini di cultura destinato a creare in condizioni di autonomia ed autosufficienza i programmi di sviluppo dell'Ente... Gli av-

venimenti degli ultimi mesi però, l'azione della contestazione, le discussioni della stampa, il dibattito in Consiglio comunale... posero una domanda più radicale e globale non già intorno all'adeguamento degli organi direttivi, ma intorno all'esistenza stessa, ai fini, alle funzioni della Biennale come mostra, o esposizione, o rassegna periodica delle arti: e cioè se i cambiamenti culturali, storici, sociali e in particolare lo sviluppo a livello mondiale dei mezzi tecnici della informazione... l'ascesa di nuove classi sociali, l'esigenza della diffusione della cultura al servizio del popolo, non abbiano messo in crisi e addirittura superato la formula della Biennale... ».

Il convegno sostanzialmente confermò la fine della Biennale nella formula attuale e l'esigenza di una struttura culturale nuova; confermò cioè il superamento della battaglia per un adeguamento dello statuto, col problema più radicale e più vero della crisi dell'istituzione così come oggi essa è.

Vi fu chi disse: « Oggi la Biennale non ha delle funzioni ma solo dei compiti statutari: le quattro manifestazioni tradizionali ».

Così stando le cose, è chiaro a tutti che, se anche fosse diventato legge quel progetto che cadde sul finire della legislatura scorsa non soltanto per questioni, del resto tutt'altro che marginali, relative al personale, ma perchè non risolveva nemmeno il problema dell'autonomia dell'Ente il quale nella pratica rimaneva alla mercè del potere esecutivo, la contestazione sarebbe egualmente esplosa, perchè la crisi si annida nell'essere stesso dell'istituzione, vuota di vere funzioni culturali e ridotta a strumento di mercificazione del prodotto culturale e di scadente, stanca e mistificata attrattiva turistica.

Dobbiamo ricordare ancora che il convegno promosso dal comune di Venezia venne preceduto il 26 ottobre dello stesso 1968 da una tavola rotonda organizzata pure in Venezia dalla rivista d'arte contemporanea « Metro ». Ebbene anche da tale dibattito, la cui trascrizione si può leggere nella rivista, è emerso che la Biennale, così come è ora, è finita.

Ma questo convergere di opinioni sulla necessità di una nuova struttura non significa che il problema sia risolto. Tutt'altro: lo scontro comincia proprio qui!

Che cosa sarà; come dovrà essere la nuova struttura?

È stato osservato che la crisi della Biennale è specchio della più vasta e generale crisi della cultura nazionale e delle sue strutture, e che questa non può non rispecchiarsi in quella.

In tale situazione la prefigurazione di un qualsiasi tipo di nuova struttura culturale non può non essere astratta e per ciò stesso artificiosa. La via più vera è la sperimentazione; far nascere cioè la nuova struttura dal vivo della concreta ricerca aperta a tutte le forze vive della cultura e della società nazionale ed internazionale. Soltanto siffatta ricerca potrà scoprire e creare contenuti, forme, articolazioni, oggi solo intuiti ma non definiti, della nuova struttura culturale democratica veneziana che, per essere viva, veramente democratica e nel nostro tempo, deve avere elaborazione di base e quindi dal basso.

A questa concezione e a tali obiettivi si ispira il nostro disegno di legge.

L'arte e la cultura sono attività che scaturiscono dai problemi della società, dalle sue lotte, dalle forze che di queste lotte sono protagoniste.

Noi proponiamo che le forze impegnate nell'arte, nella cultura e nella lotta per il rinnovamento della società siano poste in grado lavorando, sperimentando, confrontando e dibattendo, di ricercare, creare e proporre la nuova Biennale.

È la metodologia rispondente al moto più profondamente e più arditamente rinnovatore del nostro tempo, che tende a forme di democrazia diretta nella quale e per la quale il cittadino assume ruolo di protagonista e di effettiva partecipazione primaria nelle decisioni, nelle scelte e nell'operare della collettività che soltanto così diventa vera comunità. È un moto che il legislatore deve recepire sia perchè nasce dal messaggio stesso della Resistenza, sia perchè espressione di una realtà in rapido e possente sviluppo.

L'Assemblea è l'organismo, la nuova struttura, in cui tende a riconoscersi e ad esprimersi l'esigenza di una democrazia più avanzata, di una democrazia diretta, che non può essere vista con sospetto o come contrastante con le forme rappresentative del nostro ordinamento costituzionale, ma come integrazione di base delle medesime.

Compito del legislatore è pertanto di istituzionalizzare l'Assemblea creandone il diritto.

Nel disegno di legge l'organizzazione della sperimentazione creativa della nuova Biennale è attribuita all'Assemblea e ai comitati da essa autonomamente espressi.

L'articolo 2 pone i principi e i criteri direttivi generali di attuazione della sperimentazione.

L'articolo 3 indica le persone che hanno diritto di partecipare all'Assemblea e all'attività sperimentatrice. L'esercizio di tale diritto richiede la sola formalità della comunicazione al sindaco di Venezia quale rappresentante dell'Ente autonomo.

L'articolo 3 non limita la partecipazione ai soli artisti (e ciò vale a rompere ogni pericolo di spirito corporativistico) e agli operatori culturali nel senso corrente (ciò sarebbe equivalso a confermare una concezione di operatore culturale limitatamente riferita a specifiche attività professionali), ma, rompendo i tradizionali schemi che prefigurano il produttore di cultura da una parte ed il consumatore della medesima dall'altra, come se quindi il processo culturale appartenesse solo all'operatore culturale e fosse separato dal resto degli uomini, la estende a tutte le forze che, essendo protagoniste ed artefici della vita sociale, delle sue lotte e del suo divenire, hanno coscienza di essere partecipi di un processo che nella sua complessità è anche processo di elaborazione culturale.

Man mano che procede lo sviluppo della persona umana, l'uomo, quale che sia la sua attività produttiva, diventa sempre più partecipe consapevole anche del processo culturale.

L'articolo 2, stabilendo che la sperimentazione implica anche la partecipazione attiva di organizzazioni di lavoratori, di pubblico,

di studenti e di giovani, si ispira a questo principio.

L'articolo 3 specie nei numeri 4 e 5 ne è il corollario.

Per lo stesso carattere internazionale della nuova struttura che si vuole creare, sarebbe ovviamente opportuno che anche le altre nazioni partecipassero alla originale esperienza che il nostro disegno di legge propone.

L'articolo 6 tende alla realizzazione di tale esigenza stabilendo che il Governo prenderà ogni opportuna iniziativa per concordare con i Paesi esteri la loro partecipazione alle attività sperimentatrici previste dal disegno di legge.

L'articolo 5 stabilisce che entro due anni — termine che sembra adeguato per una attività sperimentatrice continua — le proposte devono essere presentate al Parlamento, al Governo e anche al Consiglio comunale di Venezia perchè possa esprimere il suo giudizio essendo, la Biennale, veneziana per diritto di nascita e quindi per autonomia.

L'Assemblea, i comitati da essa espressi, i partecipanti alla sperimentazione usufruiranno gratuitamente di tutte le strutture culturali, tecnico-culturali, edilizie (e quindi dei padiglioni), amministrative, burocratiche, informative della Biennale, il cui personale (articolo 9) rimane in servizio e conserva ad ogni effetto il proprio stato giuridico ed economico.

Il Consiglio di amministrazione, le commissioni, le sottocommissioni, le direzioni di quelle che sinora sono state le varie manifestazioni artistiche non hanno ragione di essere nella fase della sperimentazione. Tutti questi organismi sono in crisi perchè tutti i componenti sono dimissionari. Tali organismi non devono essere ricostituiti, sia perchè, come dianzi osservato, non possono avere alcuna funzione durante la sperimentazione, sia perchè l'organizzazione futura dipenderà da ciò che sarà la Biennale.

Nell'attuale fase transitoria, essendo necessariamente carenti e non più ricostituibili gli organismi direttivi, organizzativi ed operativi dell'Ente, il disegno di legge affida in via provvisoria la gestione dell'Ente

LEGISLATURA V. - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

autonomo — che in quanto tale non può non continuare a vivere — al comune di Venezia che del resto, come è noto, lo creò nel 1895 — sindaco Riccardo Selvatico — dopo ben otto anni di studi, progettazioni e ripensamenti.

La gestione del Comune è concepita in maniera da non interferire sull'autonomia, sulla libertà, sull'autogestione della sperimentazione.

È il Comitato di direzione espresso dalla Assemblea che, coadiuvato naturalmente, sotto il profilo tecnico, dagli uffici della Biennale, elabora e propone il bilancio alla Assemblea. Il progetto deliberato dall'Assemblea è vincolante e viene trasmesso per l'approvazione formale al Consiglio comunale.

L'attività sperimentale deve essere necessariamente sottratta ad ogni controllo di merito. Il controllo è limitato soltanto alla legittimità degli atti.

Una legge, sia pur transitoria, che nasce dopo vent'anni di vita costituzionale repubblicana fondata sulle autonomie locali e nell'esigenza di un rinnovamento democratico di fondo, non può fare ricorso per il controllo nè al prefetto nè alla Giunta provinciale amministrativa, ma ad un organo elettivo con l'intervento di un funzionario della pubblica amministrazione. Tale organo l'abbiamo individuato in un collegio formato dai membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa e da uno dei due consiglieri di prefettura che la compongono.

Per garantire il massimo di democrazia la presidenza del Comitato di controllo è esercitata in turno di due mesi da ognuno dei suoi componenti.

Il controllo di legittimità viene esercitato secondo le leggi vigenti con le sole varianti della riduzione dei termini e della soppressione dell'obbligo della pubblicazione dei provvedimenti all'albo pretorio.

Il finanziamento è regolato dall'articolo 10, la cui novità è costituita dal prelievo sui contributi governativi che in base alla sbagliata ed iniqua legge vigente sulla cinematografia vengono graziosamente elargiti ai film di maggiore incasso e che perciò non

avrebbero bisogno di alcuna incentivazione.

L'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, prescrive: « A favore del produttore del lungometraggio nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria è concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo pari al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato per un periodo di cinque anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico secondo gli accertamenti della Società italiana autori ed editori ».

La proposta è che il prelievo avvenga sui film che nel quinquennio considerato dalla legge realizzino un incasso lordo superiore ai cinquecento milioni. Per tali motivi l'articolo 10 del disegno di legge fa riferimento ai film che nel previsto periodo di cinque anni realizzino un incasso lordo semestrale superiore ai cinquanta milioni.

Pare che nel 1966 i film rientranti nella categoria considerata abbiano incassato oltre venti miliardi. Naturalmente la nostra proposta ha valore indicativo. I dati della SIAE potranno suggerire o la variazione del *plafond*, o della percentuale, o dell'uno e dell'altra insieme.

È valido, a nostro avviso, il principio che il finanziamento della sperimentazione della nuova Biennale provenga dal prelievo sui contributi previsti dalla legge sulla cinematografia, per i film di maggiore incasso nella parte in cui non abbiano funzione incentivatrice.

Il problema del finanziamento definitivo sarà risolto nel quadro della nuova legge organica, a sperimentazione compiuta.

Onorevoli senatori, recentemente il Consiglio di quartiere del Lido, riunitosi per esaminare la questione della Biennale, ha votato un ordine del giorno col quale, considerato che oramai non è più possibile definire ed approvare tempestivamente il nuovo ordinamento della Biennale, considerata anche la situazione di crisi dell'Ente autonomo i cui organi dirigenti sono dimissionari, chiede che le manifestazioni 1969 del cinema, della prosa e della musica (la esposizione figurativa è biennale e questo anno non ha luogo) vengano affidate al co-

mune di Venezia che le organizzerà tramite comitati eletti dalle assemblee: *a)* degli autori cinematografici; *b)* dei critici cinematografici; *c)* del cineforum; *d)* degli autori drammatici; *e)* dei registi teatrali e degli attori; *f)* dei critici drammatici; *g)* dei compositori e dei critici musicali; nonchè dalle assemblee riunite degli studenti della Accademia delle belle arti di Venezia, del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, dell'Università di Ca' Foscari e dello Istituto universitario di architettura di Venezia.

L'ordine del giorno chiede anche che durante le manifestazioni siano promossi incontri e dibattiti anche a livello internazionale sui problemi relativi alle manifestazioni organizzate e alla nuova struttura culturale permanente di Venezia.

La posizione assunta dal Consiglio di quartiere del Lido ha rilievo in quanto denota come l'affidamento in via provvisoria

dell'Ente autonomo al Comune sia una soluzione per far fronte alla situazione temporanea, aprendo una strada nella situazione oggettiva.

L'unito disegno di legge propone che l'affidamento avvenga per tutto il periodo necessario alla gestazione della nuova struttura; e prevede che la sperimentazione dia luogo ad attività culturali (articolo 2) non limitate a ristretti periodi e nemmeno stagionali, ma continue e di livello internazionale. Ciò sarebbe di enorme impulso alla liberazione e allo sviluppo di nuove forze nel campo delle arti e della cultura e qualificerebbe vieppiù Venezia storica come centro culturale vivo e rinnovatore del mondo civile. Nello stesso tempo indiscutibilmente se ne gioverebbe la sua economia.

Confidiamo quindi nell'accoglimento del nostro disegno di legge che rimane aperto a tutti gli emendamenti integrativi e migliorativi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al fine di consentire una libera sperimentazione creativa di una struttura culturale democratica nuova nei contenuti e nelle forme, aperta a tutte le forze di reale rinnovamento della cultura e della società, la gestione dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale di arte » è affidata provvisoriamente al comune di Venezia.

Art. 2.

Tutte le strutture culturali, tecnico-culturali, edilizie, amministrative dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » sono utilizzate per la sperimentazione che si attua mediante assemblee di dibattito e di lavoro, gruppi di studio e di ricerca, incontri, *stages* di specializzazione e di produzione artistico-culturale anche con la partecipazione attiva di organizzazioni di lavoratori, studenti, giovani e pubblico; nonchè mediante ogni altra attività diretta:

a) a promuovere l'incontro ed il dibattito per stabilire un nuovo rapporto tra cultura e società, e per la creazione di nuove strutture culturali realmente affrancate da condizionamenti di interessi industriali e mercantili;

b) ad offrire agli operatori di tutte le arti e soprattutto ai giovani, attraverso seminari, laboratori, gruppi creativi, scambi con l'estero, iniziative per produzioni libere da condizionamenti esterni ed aperte in ogni loro momento ad un libero rapporto col pubblico;

c) a organizzare in modo permanente a Venezia, anche a dimensioni internazionali, esposizioni, proiezioni, audizioni, rappresentazioni, spettacoli, letture, conversazioni, dibattiti, trasmissioni radiofoniche e te-

levisive per offrire completa informazione critica sulle arti contemporanee in tutto il mondo.

Le attività previste dal presente articolo non sono sottoposte a censura amministrativa.

Art. 3.

Hanno diritto di partecipare alle attività di cui al precedente articolo, in base a richiesta sia individuale che di organizzazioni:

1) operatori artistici e culturali italiani e stranieri anche nel campo dell'artigianato artistico;

2) studenti e docenti di accademie, di centri di formazione artistica, di università e di istituti universitari italiani e stranieri;

3) studiosi, critici, giornalisti, italiani e stranieri;

4) appartenenti a circoli culturali ed organizzazioni del tempo libero;

5) operai, contadini, tecnici, impiegati di fabbriche, di aziende di produzione industriale, agricola, terziaria che ne facciano richiesta individualmente o attraverso commissioni interne, sindacati o circoli.

Le richieste di partecipazione devono essere comunicate al sindaco di Venezia quale rappresentante dell'Ente autonomo. Il sindaco ne informa il Consiglio comunale.

Art. 4.

Le attività di cui all'articolo 2 sono decise dall'Assemblea dei partecipanti ai sensi dell'articolo 3.

Alla organizzazione ed alla esecuzione provvede e sovrintende un Comitato di direzione eletto dall'Assemblea e che sta in carica per il periodo di volta in volta stabilito dalla medesima.

Il Comitato di direzione presenta, entro il mese di settembre, al Consiglio comunale il progetto di bilancio preventivo approvato dalla Assemblea. La proposta ha efficacia vincolante.

Art. 5.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assemblea elegge un gruppo di lavoro il quale, sulla base della sperimentazione e dei dibattiti, entro due anni indicherà le linee generali e formulerà le proposte relative all'ordinamento della nuova struttura culturale-artistica permanente di Venezia.

Le proposte devono essere presentate al Parlamento, al Governo e al Consiglio comunale di Venezia.

Art. 6.

Il Governo italiano prenderà ogni opportuna iniziativa per concordare che i padiglioni stranieri partecipino alle attività sperimentatrici previste dalla presente legge.

Art. 7.

L'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » è rappresentato dal sindaco di Venezia. Mantiene patrimonio, amministrazione e bilancio separati dal Comune.

Il Consiglio comunale delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Revisori dei conti sono gli stessi revisori dei conti del Comune e un rappresentante del Ministero del tesoro.

Art. 8.

I provvedimenti del Comune riguardanti la gestione dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » che comportano spese sono soggetti al solo sindacato di legittimità, che viene esercitato da un Comitato di controllo composto dai membri eletti della Giunta provinciale amministrativa di Venezia e da uno dei due consiglieri di Prefettura che ne fanno parte, designato dalla Giunta a maggioranza semplice.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Comitato di controllo è presieduto in turni di due mesi da ognuno dei suoi componenti.

Non è prescritta la pubblicazione dei provvedimenti all'albo pretorio. Essi devono essere inviati al Comitato di controllo entro cinque giorni dalla data di deliberazione. Il Comitato di controllo pronuncia l'annullamento a norma delle leggi vigenti entro quindici giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine senza che l'annullamento sia stato pronunciato, il provvedimento diventa esecutivo.

Art. 9.

Il personale di ruolo e non di ruolo, in servizio nel momento della entrata in vigore della presente legge, conserva ad ogni effetto il proprio stato giuridico ed economico.

Art. 10.

L'Ente provvede ai suoi compiti:

- a) con i redditi del suo patrimonio;
- b) con i proventi di gestione;
- c) con i contributi del comune di Venezia, dell'Amministrazione provinciale e dell'Amministrazione regionale;
- d) con erogazioni di enti e privati;
- e) mediante lo storno del tre per cento del contributo attribuito ai film ammessi alla programmazione obbligatoria a norma dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, che per il previsto periodo di cinque anni realizzino un incasso lordo semestrale superiore ai 50 milioni di lire.

Il prelievo del tre per cento viene effettuato sul contributo relativo all'incasso lordo oltre i cinquanta milioni semestrali.

Art. 11.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.

NORME TRANSITORIE

Art. 12.

Per l'anno finanziario in corso la proposta di bilancio deve essere presentata entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ed il bilancio deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il mese successivo.

Il comune di Venezia è autorizzato ad anticipare senza interessi i mezzi finanziari necessari per la gestione dell'Ente sino al momento in cui diverrà operante il finanziamento previsto dall'articolo 10.